

Allegato 6 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.2016 01419

CITTÀ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI
D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
ARTICOLO 7- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	ARTICOLO 7- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
<p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni, cartelle di pagamento anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con cadenza trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p>	<p>1. Su richiesta dell'utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, ingiunzioni, cartelle di pagamento, anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dall'utente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.</p> <p>3. Per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del DPCM n. 159/13) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo</p>

3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

5. Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

6. La rateazione non è consentita:
- sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o **dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica;**
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro **200,00.**

7. La durata del piano rateale, **sia ordinario sia straordinario**, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

8. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10. In caso di mancato pagamento di al massimo **quattro** rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11. La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.